

A TUTTI I FORNITORI

Scissione dei pagamenti (Split Payment) - d.l. n. 50/2017

L'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto l'articolo 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che ha stabilito, per talune pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.

In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, dal 1° gennaio 2015, versano direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Con l'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il meccanismo della scissione dei pagamenti è stato esteso anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni, tra cui figura Veneto Acque S.p.A., come da comunicazione pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (<http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50-2017/>).

Tale disposizione trova applicazione per le fatture emesse dal **1 Luglio 2017**.

Pertanto, tutte le fatture che saranno emesse da questa data in avanti nei confronti di Veneto Acque S.p.A. dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" o "split payment" (art. 17-ter Dpr 633/1972) e l'Iva esposta in fattura non sarà corrisposta al fornitore ma versata direttamente all'Erario. Eventuali fatture difformi non saranno accettate.

Inoltre, non potranno più essere accettate parcelle pro-forma o documenti similari, nel caso di fatturazione da parte di professionisti.

Questo regime Iva non trova applicazione solo nel caso di acquisti e prestazioni di servizi soggetti al *reverse charge*.

Veneto Acque S.p.A. continua comunque a non essere soggetta all'obbligo di ricevimento della fattura elettronica.